

**“Strumenti per il sostegno all’inserimento lavorativo delle donne
in uscita dalle situazioni di violenza”**

**Corso di formazione per operatrici e volontarie dei centri antiviolenza
aderenti alla rete D.i.Re.**


Intervento di Maria Teresa Giacomazzi, MAG Verona

**“Come costituire una cooperativa sociale di lavoro: normative giuridiche e
specificità giuslavoristiche, amministrative e fiscali”**

Roma, 16 dicembre 2016

Progetto finanziato dalla Guess Foundation





PROGETTO GUESS

Programma per l'attivazione e qualificazione degli sportelli di orientamento al lavoro per donne che hanno subito violenza

Società cooperative e Cooperative sociali

LE SOCIETÀ COOPERATIVE



PRINCIPI COOPERATIVI

Una testa, un voto

La partecipazione

La natura mutualistica

La natura non speculativa

La porta aperta

La solidarietà intergenerazionale

La solidarietà intercooperativa

La mutualità verso l'esterno

LA CODIFICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE SECONDO L'ALLEANZA COOPERATIVA INTERNAZIONALE (1995)

Definizione

Una cooperativa è un'associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società comune e democraticamente controllata.

Valori

Le cooperative sono basate sui valori dell'autosufficienza (il fare da sé), dell'autoresponsabilità, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e solidarietà.

Secondo le tradizioni dei propri fondatori, i soci delle cooperative credono nei valori etici dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell'attenzione verso gli altri.

Principi

I principi cooperativi sono linee guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori.

1° Principio: **Adesione libera e volontaria**

Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.

2° Principio: **Controllo democratico da parte dei soci/e**

Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto), e anche le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico.

3° Principio: **Partecipazione economica dei soci/e**

I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma proprietà comune della cooperativa. I soci di norma, percepiscono un compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto come condizione per l'adesione. I soci allocano i surplus per qualunque dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbe essere indivisibile; benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.

4° Principio: **Autonomia ed indipendenza dei soci/**

Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia dalla cooperativa stessa.

5° Principio: **Educazione, formazione ed informazione**

Le cooperative s'impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i managers e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.

6° Principio: **Cooperazione tra cooperative**

Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali nazionali, regionali e internazionali.

7° Principio: **Interesse verso la comunità**

Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.

LE COOPERATIVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

LA COOPERATIVA è una particolare forma di impresa




Impresa da cod. civile

“Attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”

(art.2082 c.c.)

MODELLI SOCIETARI



PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Costituzione, art. 45**

- **Codice Civile, Libro V - Titolo VI (artt. 2511 - 2545)**

- ✓ L. 142/2001 - revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento al socio lavoratore

- ✓ D. Lgs. 6/2003 Riforma del Diritto societario

- ✓ L. 311/2004 “Finanziaria 2005” – disciplina fiscale delle cooperative

- ✓ L. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali

- ✓ L. 59/92 – introduce strumenti finanziari e socio finanziatore

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 45

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di *mutualità* e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità.”

CODICE CIVILE

Art. 2511

“Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative....”

***LA COOPERATIVA E’ UN’IMPRESA
CARATTERIZZATA DALLO SCOPO MUTUALISTICO***

SCOPO MUTUALISTICO

✓ È lo scopo che il socio vuole perseguire attraverso la partecipazione in cooperativa: non lucrare profitto ma **realizzare - attraverso un reciproco scambio (mutualistico) di apporti e l'esercizio in prima persona dell'attività di impresa – un'utilità in termini di minori costi di beni e servizi, di maggiori occasioni di lavoro o di miglior prezzo di beni e servizi ceduti a terzi tramite cooperativa.**

✓ La natura di questo rapporto di ***scambio contrattuale caratterizza i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare e anche nella loro struttura.***

TIPOLOGIE DI COOPERATIVE

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio:

- **COOPERATIVE DI LAVORO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del “socio lavoratore/socio lavoratrici”)
- **COOPERATIVE DI UTENZA** - Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi
- **COOPERATIVE DI SUPPORTO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci/e

CATEGORIE ALBO COOPERATIVE

- Le cooperative a mutualità prevalente devono iscriversi in un apposito Albo presso il quale devono depositare annualmente i propri bilanci.
- L'albo è tenuto dal Ministero delle Attività produttive ma l'iscrizione va fatta al Registro delle Imprese c/o CCIAA dove ha la sede la cooperativa.

Le cooperative si iscrivono all'Albo Nazionale delle Cooperative a Mutualità Prevalente nelle sezioni:

- *CONSUMO*
- *PRODUZIONE LAVORO*
- *AGRICOLE EDILIZIE DI ABITAZIONE*
- *TRASPORTO PESCA*
- *DETTAGLIANTI*
- *CONSORZI FRA COOPERATIVE*
- *COOPERATIVE SOCIALI*

PREVALENZA MUTUALISTICA

In ragione della “quantità” di scambio mutualistico con i soci/e operatori/trici, le cooperative si distinguono in:

- cooperative a mutualità prevalente
- cooperative a mutualità non prevalente

Il requisito della prevalenza è elemento necessario per ottenere particolari benefici fiscali.

Obblighi delle Coop a mutualità prevalente

Si è imposto l'obbligo, alle cooperative a mutualità prevalente di prevedere nei propri statuti (art. 2514 c.c.):

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5 per cento;**
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2 per cento del limite massimo previsto per i dividendi;**
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;**
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.**

COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

UTENZA

Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti.

Ricavi delle vendite e prestazioni verso soci > 50% del totale ricavi

LAVORO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci. Costo del lavoro dei soci > 50% costo del lavoro complessivo

SUPPORTO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Costo dei beni conferiti dai soci > 50% costo dei beni acquistati/conferiti

Art. 2512 e 2513 c.c. Le cooperative sociali sono considerate a mutualità prevalente
DI DIRITTO

IL SOCIO/ LA SOCIA

Il socio/a cooperatore/trice non si limita ad apportare capitale sociale alla cooperativa ma siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti:

➤ per costituire una cooperativa occorrono minimo 3 soci cooperatori

Altre categorie di soci/e

- ✓ Socio/a speciale
- ✓ Socio/a finanziatore
- ✓ Socio/a volontario/a

IL SOCIO-LAVORATORE/TRICE nelle coop. di lavoro

Legge 3 aprile 2001, n. 142

"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"

Art. 1.

(Soci lavoratori di cooperativa).

[...]

2. I soci lavoratori di cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

IL SOCIO-LAVORATORE/TRICE nelle coop. di lavoro

Art. 1.

(Soci lavoratori di cooperativa).

3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

RESPONSABILITA' LIMITATA

le società cooperative sono sempre

“a responsabilità limitata”

cioè

la responsabilità patrimoniale del singolo socio è limitata al capitale sottoscritto e non coinvolge il suo patrimonio personale

LA STRUTTURA SOCIETARIA

Le cooperative sono società che oltre alle norme specifiche in materia cooperativa (titolo VI – Capo I artt.2511 e seg. c.c), devono adottare un quadro normativo di riferimento:

➤ quello delle **società per azioni**

oppure

➤ quello delle **società a responsabilità limitata**

COOP SRL OPPURE COOP SPA

Numero soci	Attivo patrimoniale	Persone fisiche/giuridiche	Forma adottabile
DA 3 A 9	qualsiasi	Solo fisiche	srl
DA 9 A 19	qualsiasi	Fisiche/giuridiche	srl o spa
PIU' DI 19	Fino a 1 mln/€	Fisiche/giuridiche	srl o spa
PIU' DI 19	Fino a 1 mln/€	Fisiche/giuridiche	spa

CAPITALE SOCIALE

- ✓ Le cooperative sono società **a capitale variabile**. Il capitale non è quindi **determinato in un ammontare prestabilito** (*principio della porta aperta*)
- ✓ Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro
- ✓ La quota massima che ogni socio persona fisica può detenere è di 100.000 euro

PRESTITO SOCIALE

I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il **prestito sociale nel rispetto dei limiti e condizioni poste dalla normativa fiscale e finanziaria**
limiti di raccolta

“le somme raccolte da ciascun socio non possono superare euro 72.187,32 per le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative agricole e le cooperative edilizie e euro 36.093,66 per le restanti cooperative”

BENEFICI FISCALI

Le cooperative per beneficiare di agevolazioni fiscali devono:

- essere a MUTUALITA' PREVALENTE
- inserire nello statuto e rispettare i REQUISITI MUTUALISTICI (art. 2514 c.c.)
- Limiti alla distribuzione degli utili
- Limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari
- Divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori
- Obbligo di devoluzione del patrimonio (al netto di capitale sociale e dividendi) in caso di scioglimento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

- ✓ Ogni anno una parte degli utili (30%) deve essere destinata a riserva indivisibile
- ✓ Il 3% degli utili deve obbligatoriamente essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (*principio della mutualità esterna*)
- ✓ Divieto di distribuire dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi (*oggi intorno al 0,015 %*), aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato – *due punti in più per gli strumenti finanziari*
- ✓ Una quota degli utili di esercizio può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) –
- ✓ Una quota dell'utile può essere destinata a **RISTORNO COOPERATIVO**

RISTORNO

E' la redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

Il ristorno può consistere:

- in un'integrazione dei salari (*nel caso delle cooperative di lavoro*), che non può superare il 30% dei salari correnti;
- in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell'attività svolta al socio.
- Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.

ORGANI SOCIALI

- **Assemblea dei soci**
- **Consiglio d'amministrazione**
- ***Amministratore unico***
- **Collegio sindacale**
- ***Revisore legale dei conti***

ASSEMBLEA DEI SOCI

- Può essere ordinaria o straordinaria, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno
- Deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (approvazione del bilancio)
- È convocata dagli amministratori
- Elegge l'organo amministrativo e l'organo di controllo
- Approva il bilancio d'esercizio e la destinazione dell'utile
- Approva regolamenti e modifiche allo statuto

ASSEMBLEA DEI SOCI

- Ogni **socio persona fisica** ha diritto a **1 voto** qualunque sia il numero delle azioni possedute o il valore della quota (*principio una testa un voto*)
- soci persone giuridiche max 5 voti
- soci finanziatori max 1/3 voti presenti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- è composto in **maggioranza da soci/e cooperatori/trici**
- Non soci max 49%
- Rappresentanti soci finanziatori max 1/3
- resta in carica max **3 esercizi (rieleggibili)**
- ha il compito di **gestire l'impresa, secondo l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto**
- all'interno del cda viene eletto il **Presidente che ha la rappresentanza legale della società (vice-presidente; amministratore delegato)**

AMMINISTRATORE UNICO/AMMINISTRATRICE UNICA

In luogo del consiglio di amministrazione (*in special modo nelle coop-srl*), può essere nominato un **amministratore unico che deve essere obbligatoriamente socio.**

COLLEGIO SINDACALE

È composto da tre membri effettivi e due supplenti

Vigila su:

- osservanza della legge e dello statuto
- rispetto dei principi di corretta amministrazione (adeguatezza assetto organizzativo, amministrativo e contabile, rispetto dello scopo mutualistico)
- è obbligatorio solo se si superano precisi limiti dimensionali

Coop-spa > collegio sindacale

Coop-srl > sindaco unico

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Può essere affidata al Collegio Sindacale oppure a un Revisore estero o a una Società di revisione .

Nelle coop-spa è sempre obbligatorio nominare il revisore legale dei conti

Funzioni del revisore legale dei conti:

- verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto

VIGILANZA E CONTROLLI PUBBLICI

- ✓ le cooperative di maggiori dimensioni sono obbligate a sottoporsi alla certificazione di bilancio (L.59/92)
- ✓ tutte le cooperative sono sottoposte alla “revisione ministeriale” effettuata da funzionari designati dalle Associazioni cooperative (Legacoop per i propri associati) o direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico per le cooperative non associate a centrali cooperative, con frequenza annuale o biennale in relazione principalmente alle dimensioni della cooperativa

COSTRUIRE UNA COOPERATIVA

- ✓ **ATTO COSTITUTIVO e STATUTO** La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico redatto dal Notaio
- ✓ **ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE** L'atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale
- ✓ **ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE**
L'iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative indipendentemente che siano prevalenti o non prevalenti. L'albo è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico

RAFFRONTO TRA DIVERSE FORME SOCIETARIE

	SNC	SPA	SRL	COOP
SCOPO	Lucrativo	Lucrativo	Lucrativo	Mutualistico
RESPONSABILITA' DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI	personale e illimitata	limitata al capitale sottoscritto	limitata al capitale sottoscritto	limitata al capitale sottoscritto
CAPITALE SOCIALE	Congruo	120.000€	10.000€	Variabile quota min. 25€
RIPARTIZIONE UTILI	In proporzione ai conferimenti	In proporzione alle azioni	In proporzione alle quote	Limitata

RAFFRONTO FRA DIVERSE FORME SOCIETARIE

	SNC	SPA	SRL	COOP
PATRIMONIO	In caso di scioglimento il patrimonio viene ripartito fra i soci			In caso di scioglimento obbligo di devoluzione
TRATTAMENTO FISCALE	Tassazione ordinaria			Agevolata.

RAFFRONTO TRA DIVERSE IMPRESE SOCIETARIE

	SNC	SPA	SRL	COOP
DIRITTO DI VOTO		in proporzione al numero delle azioni	in proporzione alla quota sociale	Ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla partecipazione detenuta
GOVERNANCE	L'amministrazione spetta ai soci e può essere disgiuntiva o congiuntiva	Modello tradizionale (assemblea, cda, collegio sindacale) Modello dualistico o monistico	Assemblea dei soci e organo amministrativo Organo di controllo monocratico, obbligatorio solo nei casi previsti dalla legge.	Coop-spa Coop-srl

AGEVOLAZIONI FISCALI – detassazione di parte degli utili

Nb: la tabella riporta, per ciascuna tipologia, la percentuale degli utili detassati; le imposte vengono applicate quindi sulla parte rimanente di utili.

Cooperative a mutualità prevalente

Agricole	77
Agricole art.10-11	80
Consumo	32
Banche di credito cooperativo	66
Sociali	97
Sociali art. 10-11	100
Altre	57

Cooperative a mutualità non prevalente

Altre	57
-------	----

LA COOPERATIVA E' UN'IMPRESA

- ✓ che mette al il soggetto socio/a (*scopo mutualistico*)
- ✓ in cui l'accumulazione del capitale è destinata ad essere reinvestita nell'azienda (*indivisibilità delle riserve*), *i soci sono suoi gestori e il patrimonio è affidato a nuove generazioni di soci (intergenerazionalità)*
- ✓ che vede la partecipazione attiva alle decisioni imprenditoriali dei soci/eche sono tutti coinvolti in maniera paritaria sulle scelte dell'impresa (*gestione democratica - una testa, un voto*) *non ci sono padroni della cooperativa*
- ✓ in cui le cariche societarie sono ricoperte in maggioranza dai soci operatori

La cooperazione è quindi uno strumento efficace per la realizzazione di una nuova idea imprenditoriale/imprenditrice

COOPERATIVE SOCIALI



La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/1991

L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 381

DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Publicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283.


La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/1991

1. Definizione.

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla **promozione umana e all'integrazione sociale** dei cittadini attraverso:
 - a) **la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;**
 - b) **lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.**
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/1991

Quindi, 2 profili:



La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/1991


2. Soci volontari.

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. [...]
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. [...]

La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/1991

3. Obblighi e divieti.

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici [...]



D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. - Art. 26. Requisiti mutualistici
Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;
- c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico. [...]

La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/1991

4. Persone svantaggiate.

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. [...]
 2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. [...]
- [...]

La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/1991

5. Convenzioni.

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, **anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)**, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

[...]

La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/1991

6. Modifiche al D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577

[...]

7. Regime tributario

[...]

8. Consorzi

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

La COOPERAZIONE SOCIALE: L. 381/1991

9. Normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, **le regioni emanano le norme di attuazione**. A tal fine istituiscono **l'albo regionale delle cooperative sociali** e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Riferimenti di “bibliografia normativa” sulla COOPERAZIONE SOCIALE

- Codice Civile, Libro V, Titolo VI – Disciplina delle Cooperative (come da riforma del diritto societario)
- L. 59/1992, art. 4 – Figura dei Soci Sovventori (+ modifiche ex L. 30/2003, art. 9)
- Circolare MLPS 116/1992 – Scopo plurimo (+ Circolare MLPS 153/1996 – Modifiche allo scopo plurimo)
- Circolare MLPS 188/1994 – Calcolo del 30% rispetto ai lavoratori svantaggiati (+ Interpello MLPS 04/2008; Interpello MLPS 42/2009)
- L. 142/2001 – Revisione della posizione del socio lavoratore di cooperativa

Riferimenti di “bibliografia normativa” sulla COOPERAZIONE SOCIALE

D. Lgs. 460/1997, art. 10 ss. – Disciplina delle Onlus

“Art. 10, comma 8: Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalita', [...] e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative [...] alle cooperative sociali di cui [...] alle citate leggi [...] n. 381 del 1991.”

Riferimenti di “bibliografia normativa” sulla COOPERAZIONE SOCIALE

Legge Regionale del Veneto 23/2006 – Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale

1. Allargamento parziale della definizione di “persone deboli”
1. Albo Regionale delle Cooperative Sociali
1. Apporto delle Coop. Soc. al sistema integrato dei servizi alla persona
1. Affidamento dei servizi
1. Interventi a sostegno della Cooperazione Sociale

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!

MAG VERONA

formazione.progetti@magverona.it